

Reg. n. 46

**Regolamento ETRA S.p.A. per la
costituzione e funzionamento
del Collegio Consultivo Tecnico**

Sommario

1.	Inquadramento normativo e Funzione del CCT. Ambito di applicazione.....	3
2.	Nomina del Collegio Consultivo Tecnico – Procedura	5
3.	Requisiti e Obblighi dei Professionisti. Incompatibilità e Decadenze	8
4.	Informazioni.....	9
5.	Insediamiento, attivazione e funzionamento del CCT.....	9
6.	Competenze del CCT nella soluzione delle controversie	11
7.	Contenuto dei pareri e delle determinazioni.....	12
8.	Costi	12
9.	Compensi	13
10.	Allegati	14
11.	Rinvii	14

1. Inquadramento normativo e Funzione del CCT. Ambito di applicazione.

1.1 Inquadramento normativo e Funzione del CCT

Con il presente Regolamento sono determinate le regole per la costituzione ed il funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico (di seguito **CCT**) giusta quanto previsto (di seguito, la **Normativa**):

- negli artt. da 215 a 218 del Decreto Legislativo del 31.03.2023, n. 36 (di seguito, il **Codice**);
- nell'Allegato V.2 del Codice (fintanto che non entri in vigore un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituirà integralmente anche in qualità di allegato al Codice) (di seguito, l'**Allegato V.2**);
- dalle linee guida "per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico", approvate dal MIMS con Decreto n. 12 del 17.01.2022 (pubblicato in GU n. 55 del 7-3-2022), ed allegate al presente Regolamento (fintanto che nuove Linee guida non siano adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su conforme parere dal Consiglio superiore dei lavori pubblici) (di seguito, le **Linee Guida**).

Il CCT, coerentemente con la Normativa, avrà la funzione di:

- i. prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti d'appalto (art. 215, co. 1 del Codice);
- ii. risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto d'appalto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione (art. 218 del Codice).

1.2 Ambito di Applicazione (A) Ambito di Applicazione Soggettivo

I soggetti giuridici destinatari della norma sono le stazioni appaltanti e gli operatori economici affidatari di lavori/servizi e forniture, sia nei settori ordinari che speciali, come definite del Codice. Sono inclusi tutti i soggetti pubblici e privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del Codice, tanto se operino nei settori ordinari, quanto nei settori speciali o nell'ambito delle concessioni nonché i Commissari nominati ai sensi degli artt. 4 e 4 ter del d.l. 18 aprile 2019 n. 32 ove abbiano assunto le funzioni di stazione appaltante ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 4.

Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA S.p.A. (di seguito, **ETRA** o la **Società**) è la multiutility a capitale interamente pubblico (c.d. organismo di diritto pubblico, come definito dall'art. 1, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1 del Codice) che opera in qualità di stazione appaltante/ente concedente:

- a) nei c.d. "settori speciali" ed in particolare in quello correlato al settore idrico che, ai sensi dell'art. 148 del Codice, concerne le attività di "a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile; b) di alimentazione di tali reti con acqua potabile, ivi compresa la generazione, la produzione e la vendita all'ingrosso o al dettaglio.";

1 AFFIDAMENTI STRUMENTALI: contratti strumentali da un punto di vista funzionale all'attività svolta nel settore idrico. Esempi: appalto di analisi e campionamento delle acque reflue; appalto di smaltimento fanghi derivanti dagli impianti di depurazione; appalto di fornitura di strumentazione per acquedotto o di

b) nei c.d. "settori ordinari" quali la gestione dei rifiuti (v. Nota1).

ETRA dunque ricade nell'ambito soggettivo di applicazione della Normativa.

(B) Ambito di Applicazione Oggettivo

Il ricorso alla costituzione del CCT, ai sensi dell'art. 215 del Codice, riguarda sia gli appalti di lavori che quelli di forniture e servizi, nei settori ordinari e speciali.

Segnatamente, la costituzione del CCT è:

- a) **obbligatoria** solo per le finalità sub 1.1 (i) che precede, ove trattasi di lavori di importo pari o superiore alle soglie europee e/o di servizi e/o forniture di importo pari o superiore a 1 mln/€ (cfr. art. 215, co. 1);
- b) **è facoltativa** per le finalità sub 1.1 (ii) che precede o per le finalità 1.1 (i) nel caso di lavori e servizi/forniture di importi inferiori, rispettivamente, alle soglie europee o a 1 mln/€².

L'importo di riferimento, per determinare se la costituzione del CCT sia o meno obbligatoria, è quello posto a base d'asta, determinato sulla base dei criteri di cui all'art. 14 del Codice.

Nel caso di **contratti misti**, la costituzione del CCT è disposta anche quando o la sola parte dei lavori supera la soglia comunitaria, o la sola parte dei servizi/forniture supera la soglia di 1 mln/€. In tal caso il CCT può comunque conoscere delle questioni riguardanti l'intero contratto.

Rientrano nell'ambito di applicazione della Normativa i contratti stipulati attraverso **accordi quadro** con uno o più operatori economici. Segnatamente:

- o nel caso di accordi quadro stipulati con un singolo operatore economico l'importo di riferimento è quello dell'accordo quadro stesso;
- o nel caso di accordi quadro stipulati con più operatori economici, l'importo di riferimento è quello dei singoli accordi attuativi.

Quando un appalto è aggiudicato per **lotti distinti**, la costituzione del CCT è obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie di cui sub (a) che precede, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

Ove, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'importo dell'appalto medesimo superi le soglie di cui alla lettera (a) che precede, in conseguenza di varianti o altre modifiche al contratto, le parti dovranno procedere alla costituzione del CCT prima dell'approvazione della varianti, e comunque entro 10 giorni prima dell'esecuzione delle varianti.

La Normativa si applica anche ai CCT già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore del Codice (1.07.2023).

Prima dell'entrata in vigore del Codice la norma da prendere a riferimento è il DL 76/2020, il quale all'art. 6 prevede che - fino al 30.06.2023 - la costituzione del CCT è obbligatoria per i soli appalti di lavori di importo pari o superiore alle soglie europee (e dunque non anche per servizi e forniture).

manutenzione di apparecchiature in uso presso impianti di acquedotto, fognatura, depurazione; appalto del servizio di recapito di posta ordinaria e raccomandate A/R (ad es. "bollette servizio idrico"). Se un appalto non è strettamente funzionale alla gestione del sistema idrico, o non lo è in misura prevalente, allora ricade nei settori ordinari. Esempi: servizio di mensa diffusa, il servizio di welfare aziendale

2 Nei casi in cui sia stato nominato il CCT (facoltativo) per la fase che precede l'esecuzione dell'appalto, e si deve procedere obbligatoriamente alla costituzione di un CCT anche per la fase di esecuzione, sarà necessario un accordo con l'appaltatore, che dovrà comunicare se intende sostituire o confermare, in tutto o in parte, i nominativi dei componenti del CCT prescelti dalla S.A. nella fase antecedente all'esecuzione dell'appalto entro il Termine.

Il presente Regolamento costituirà un allegato dei contratti di appalto.

2. Nomina del Collegio Consultivo Tecnico – Procedura

Il CCT deve essere costituito, a iniziativa della stazione appaltante (di seguito, la S.A.), prima dell'avvio dell'esecuzione dell'appalto o comunque non oltre dieci giorni da tale data (di seguito, il Termine) e può essere formato da 3 o da 5 membri, di cui uno con funzioni di presidente (di seguito, il **Presidente del CCT**).

Per data di avvio dell'esecuzione dovrà intendersi la data di sottoscrizione del contratto o, laddove previsto, la data del verbale di consegna o del verbale di esecuzione in via d'urgenza.

Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del Presidente del CCT.

In base al presente Regolamento, al fine di contenere la spesa pubblica:

- si dovrà di regola optare per un CCT formato da 3 componenti. Solo in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, i componenti del CCT potranno essere 5;
- ove la costituzione del CCT non sia obbligatoria, si potrà procedere alla loro costituzione solo in caso di motivate e comprovate criticità che rischiano di pregiudicare l'interesse pubblico alla celere indizione/aggiudicazione ed esecuzione dell'appalto.

La costituzione del CCT avviene mediante nomina, ad opera di ciascuna parte contrattuale, di uno o due componenti, mentre il Presidente del CCT è scelto dai componenti di nomina di parte.

L'inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT obbligatorio è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale.

Step per la costituzione

(1) Quando ne ricorrono i presupposti, il RUP – **in fase di predisposizione del Quadro Economico (QE) e del Capitolato Speciale di Appalto** – stabilisce il numero dei componenti del CCT in relazione alla complessità dell'opera ed alle professionalità richieste, precisando che alle pronunce del CCT non verrà mai attribuito il valore di lodo contrattuale ex art. 808-ter c.p.c., e si accerta che:

- il CSA sia integrato con la clausola che disciplina e regola le modalità di composizione e funzionamento del CCT³;

³ **Clausola Tipo:** "Collegio Consultivo Tecnico"

Le parti si danno atto che il presente contratto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 215 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito, il **Codice**).

Il Collegio Consultivo Tecnico (di seguito, **CCT**) sarà composto da 3 membri e sarà costituito entro i 10 giorni successivi alla sottoscrizione del verbale di consegna/avvio [Se si opta per un CCT composto da 5 membri, dovrà essere indicata la specifica motivazione]. Le parti provvederanno alla nomina, ciascuna, del proprio componente; e questi ultimi, nell'ottica di una reciproca collaborazione, provvederanno alla scelta del terzo componente che assumerà la funzione di Presidente del CCT.

Il CCT svolgerà le sue funzioni secondo quanto disposto dalla legge e dal "Regolamento ETRA S.p.A. per la costituzione e il funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico" allegato al presente CSA di cui è parte integrante (di seguito, il **Regolamento ETRA**).

Le parti sono libere nella scelta del proprio componente/i che, in ogni caso, dovranno essere dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera ed essere scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti e non soggetti a cause di incompatibilità. La Stazione Appaltante, successivamente alla stipula del contratto, avvia il processo di designazione del CCT con apposito invito, trasmesso a mezzo PEC all'appaltatore, a provvedere alla designazione del proprio componente. L'Appaltatore formalizza la designazione del

- il QE, alla voce "imprevisti" o comunque nelle "spese in diretta amministrazione", sia integrato con una somma idonea a coprire i costi e i compensi del CCT che sono a carico della S.A., fermo restando che: (i) la parte fissa del compenso non potrà mai superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; (ii) il compenso spettante complessivamente ai componenti del CCT (i.e. parte fissa più parte variabile) non potrà mai superare il triplo della parte fissa.
- (2) **Contestualmente** alla consegna degli elaborati progettuali alla competente Unità Organizzativa Approvvigionamenti (di seguito, la **U.O. APR**), il RUP individua, mediante la consultazione e l'esame dei *curricula vitae* reperibili in rete e/o presso albi e/o elenchi pubblici, il nominativo da suggerire come Presidente del CCT, previo parere positivo del Dirigente dell'Area a cui l'appalto afferisce, all'Esperto di ETRA (come sotto definito), entro il termine di cui al punto (5) che segue.
 - (3) **Successivamente alla consegna operata dal RUP sub (2)**, la U.O. APR integra il disciplinare di gara con la stessa clausola inserita nel Capitolato Speciale, afferente alla costituzione ed al funzionamento del CCT.
 - (4) **Nei termini previsti dal Codice**, la U.O. APR dà comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ai soggetti previsti dalla normativa e al RUP.
 - (5) **Entro due giorni lavorativi dalla comunicazione sub (4)**, il RUP chiederà alla Unità Organizzativa Legale Assicurazioni Protocollo (di seguito, la **U.O. LEG**) di individuare il/i componente/i della S.A. (di seguito, l'**Esperto di ETRA**), selezionandolo/i tra i soggetti iscritti

proprio componente a mezzo pec, cui deve allegare la formale accettazione dell'incarico provvista di:
 i) un c.v. aggiornato del membro designato che comprovi la sussistenza dei suddetti requisiti professionali; ii) l'impegno scritto, del componente designato, a svolgere l'incarico nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento ETRA.

Entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di consegna/avvio dell'appalto, i componenti di parte dovranno comunicare il nominativo del Presidente del CCT, corredato di un c.v. aggiornato e della formale accettazione dell'incarico, delle regole di costituzione e funzionamento definite nel Regolamento ETRA e dei compensi ivi indicati.

In caso di disaccordo, e in ogni caso decorsi 10 giorni dalla data del verbale di consegna/avvio dell'appalto, la Stazione Appaltante richiede all'autorità pubblica ex lege competente di provvedere alla designazione del Presidente.

I compensi dei consulenti di parte sono a carico della parte di riferimento. I compensi del Presidente del CCT sono corrisposti – in egual misura – da entrambe le parti, previa sottoscrizione di un contratto d'incarico professionale che sarà conferito, congiuntamente, dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore.

Fermo restando il diritto dei componenti del CCT a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso non potrà in ogni caso superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il compenso spettante ai componenti del Collegio non può superare il triplo della parte fissa.

Il CCT svolgerà le sue funzioni in conformità all'art. 215 e ss del Codice, alle linee guida pro tempore vigenti adottate con decreto ministeriale, e al Regolamento ETRA.

Le parti si potranno rivolgere al CCT chiedendo pareri su dispute e controversie di natura tecnica. Sono demandate al CCT le controversie o le dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere, tra le parti, nel corso dell'esecuzione del contratto.

Le Parti s'impegnano a rispettare i pareri e/o le pronunce che, in caso di controversie, saranno assunte dal CCT e si danno reciproco atto che tali pareri e/o pronunce **non avranno** la valenza di lodo contrattuale ex art. 808-ter c.p.c.

Il mancato rispetto dei pareri del CCT, da parte dell'Appaltatore, costituisce grave inadempimento contrattuale ed è causa di risoluzione del contratto ai sensi del Codice.

nell'apposito albo degli esperti costituito da ETRA tenuto/gestito dalla U.O. LEG (di seguito, **l'Albo degli Esperti**), nel rispetto dei principi di rotazione e di trasparenza. Contestualmente alla predetta richiesta, il RUP indicherà alla U.O. LEG il nominativo da suggerire all'Esperto di ETRA come Presidente del CCT. Nelle more della costituzione dell'Albo degli Esperti o ove in tale albo non siano iscritti professionisti in possesso delle competenze necessarie, il RUP potrà individuare il/i componente/i della S.A. mediante indagine di mercato, tra i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 3. In tal caso, fermo l'obbligo di rispettare i principi di rotazione e di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013, la nomina dei componenti del CCT, anche se effettuata a favore di soggetti esterni alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), della direttiva 24/2014 UE, non richiede lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica.⁴

- (6) **Entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione sub (5)**, la U.O. LEG: (i) contatta l'Esperto di ETRA al fine di verificare la sua disponibilità ad accettare l'incarico e, in caso positivo; (ii) acquisisce da tale professionista la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità di cui al successivo art. 3, secondo il *format* di Dichiarazione allegato al presente Regolamento (la "*Autocertificazione del Consulente ETRA*"); (iii) suggerisce all'Esperto ETRA il nominativo del soggetto, indicato dal RUP, che l'Esperto medesimo potrà discrezionalmente proporre all'appaltatore per la funzione di Presidente del CCT; (iv) redigere il contratto di incarico professionale, secondo il *format* allegato al presente Regolamento (il "*Contratto d'Incarico all'Esperto di ETRA*"), che sarà sottoscritto dal Dirigente dell'area aziendale a cui l'appalto afferisce, e; (iv) invia il contratto firmato all'Esperto di ETRA affinché sia dallo stesso controfirmato, unitamente all'accettazione del presente Regolamento. Ove l'Esperto di ETRA non accetti l'incarico e/o verta in una causa di incompatibilità, la U.O. LEG ne darà pronta informativa al RUP affinché si proceda alla individuazione di un altro professionista. In tale eventualità gli step 5 e 6 saranno ripetuti.
- (7) **Nella medesima data e comunque non oltre un giorno lavorativo dalla ricezione dell'accezione del contratto sub (6) e del presente Regolamento**, la U.O. LEG ne dà comunicazione al RUP.
- (8) **Entro due giorni lavorativi dalla comunicazione sub (7)**, il RUP – con il supporto della U.O. LEG – invia all'appaltatore una comunicazione redatta secondo il *format* allegato al presente Regolamento (la "*Comunicazione all'Appaltatore*"), con cui: (i) comunica il nominativo dell'Esperto di ETRA, e; (ii) invita formalmente l'appaltatore a nominare il proprio componente di parte ed a comunicare tale nominativo alla S.A., accludendo anche la dichiarazione resa dallo stesso di insussistenza delle cause di incompatibilità e il curriculum vitae.
- (9) **Entro tre giorni lavorativi dal riscontro dell'appaltatore di cui sub (8)**, il RUP, con il supporto della U.O. LEG: (i) verifica se il membro designato dall'appaltatore abbia reso la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità di cui al successivo art. 3 e se dal *curriculum vitae* emerga il possesso dei requisiti professionali richiesti per legge, e, in caso di *check* positivo; (ii) chiede all'Esperto di Etra ed al membro designato dall'appaltatore di concordare la nomina del Presidente del CCT e di darne espressa comunicazione alla S.A. ed all'appaltatore medesimo, **entro la data di avvio dell'appalto**, utilizzando il *format* di richiesta allegato al presente Regolamento (la "*Richiesta di nomina del Presidente CCT*"). Alla comunicazione con cui i membri designati dalle parti indicheranno alla S.A. ed all'appaltatore il nominativo del Presidente del CCT, dovranno essere acclusi il c.v. del Presidente CCT, la sua espressa accettazione dell'incarico e del Regolamento, con sottoscrizione dell'apposita dichiarazione in cui attesta anche l'insussistenza di cause di incompatibilità, redatta secondo il *format* allegato al presente Regolamento (la "*Autocertificazione del Presidente CCT*").
- (10) **Nella medesima data e comunque non oltre un giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione sub (9)**, il RUP incarica la U.O. LEG di predisporre il contratto di incarico

⁴ Possono essere nominati, ove in possesso dei necessari requisiti, membri dei CCT anche dipendenti della Società purché essi abbiano (tra l'altro): (i) acquisito la preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza che, ove conforme a legge, è tenuta al tempestivo rilascio della stessa, nello spirito di istituzione del CCT; (ii) non ricadano in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.

professionale al Presidente del CCT, redatto secondo il *format* allegato al presente Regolamento (il "*Contratto d'incarico al Presidente CCT*"), che dovrà essere sottoscritto dal Presidente del CCT, dal Dirigente competente per la S.A. e dall'appaltatore entro 10 giorni dall'avvio dell'appalto.

- (11) **Qualora l'appaltatore non designi/comunichi il proprio membro del CCT e/o i membri nominati dalle parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente del CCT, risultante da apposito verbale, o sia superato il termine di dieci giorni dalla data di avvio dell'appalto**, il RUP – con il supporto della U.O. LEG – provvede rispettivamente a: (i) richiedere la designazione del consulente di parte dell'appaltatore al presidente del tribunale ordinario ove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT (cfr. art. 2 dell'Allegato V.2), secondo il *format* allegato al presente Regolamento (la "*Richiesta di nomina in sostituzione del componente di parte*"); (ii) richiedere la designazione del Presidente del CCT al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale o, negli altri casi, al Presidente della regione o della città metropolitana per le opere di rispettivo interesse, all'uopo utilizzando il *format* allegato al presente Regolamento (la "*Richiesta di nomina in sostituzione del Presidente*").

In caso di sostituzione del Presidente del CCT o dei componenti, si provvede con le medesime modalità di nomina innanzi indicate. In mancanza, la nomina avviene secondo le modalità di cui all'articolo 810, commi 2 e 3, c.p.c.

Il CCT è sciolto, automaticamente, al termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti.

Ove la costituzione del CCT non sia intervenuta entro il Termine, il Dirigente aziendale dell'area a cui l'appalto afferisce – con il supporto della U.O. LEG – esercita il potere sostitutivo ad esso conferito dalla legge e dai regolamenti dell'organo di governo della stazione appaltante, nei termini ridotti di cui all'art. 2, comma 9-ter, della legge 241/1990.

3. Requisiti e Obblighi dei Professionisti. Incompatibilità e Decadenze

Le figure professionali componenti il CCT devono essere dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera (i.e. lavori/fornitura/servizio) oggetto del contratto, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, favorendo ove possibile la multidisciplinarietà delle competenze.

Pertanto, anche in considerazione del divieto di disporre CTU, di cui all'art. 3.3 dell'Allegato V.2, e della ristrettezza dei termini decisionali, almeno uno dei membri nominati da ciascuna parte deve essere un ingegnere o un architetto competente nella materia specifica oggetto del contratto di appalto. Se nessuna delle parti ha nominato come membro un giurista, il Presidente del CCT deve essere necessariamente scelto tra i giuristi.

In particolare, i componenti ed il Presidente del CCT:

- i. devono avere i requisiti indicati nell'art. 2.4 delle Linee Guida;
- ii. non devono ricadere in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 2.5 delle Linee Guida;
- iii. non possono, a pena di decadenza, ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non possono svolgere più di 10 incarichi ogni due anni.
- iv. in caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri CCT per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo;
- v. devono impegnarsi a rispettare la Normativa e le altre prescrizioni di legge relative al funzionamento del CCT, il presente Regolamento e l'accordo sottoscritto con le Parti.

4. Informazioni

Le parti, sin dal momento della costituzione del CCT, hanno il dovere di fornire al CCT medesimo le informazioni e le copie del contratto d'appalto, dei documenti di gara e di tutti i documenti ed informazioni necessari ed utili per lo svolgimento dell'incarico.

Il RUP garantisce che il personale tecnico impiegato nell'appalto (DL, CSE etc.) predisponga correttamente le istruttorie e supporti il CCT ogni qual volta si renda necessario.

Tutte le informazioni fornite al CCT durante il mandato sono coperte dalla riservatezza ed utilizzate solo allo scopo di evitare/risolvere le controversie tra le Parti.

5. Insediamento, attivazione e funzionamento del CCT

5.1 Insediamento

Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del Presidente del CCT.

Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione, i componenti il CCT sottoscrivono un verbale attestante l'avvenuta costituzione del Collegio, alla presenza del RUP e del rappresentante dell'appaltatore (di seguito, il **Verbale di Insediamento**).

Nel Verbale di Insediamento:

a) il Presidente del CCT ed i componenti di parte del CCT dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000, di non ricadere in nessuna delle cause di incompatibilità di cui al precedente art. 3(ii), ove non attestato secondo la medesima modalità al momento dell'accettazione dell'incarico;

b) il RUP ed il rappresentante dell'appaltatore dichiarano, qualora non lo abbiano fatto in precedenza, che le decisioni del CCT non avranno mai natura di lodo contrattuale ex art. 808-ter c.p.c.⁵;

c) si procede alla determinazione, secondo i parametri e le modalità di cui all'art. 7, degli oneri di funzionamento del CCT, nonché a stabilire i tempi e le modalità con cui sarà liquidata la parte fissa di cui all'art. 7.2.1, lettera a) delle Linee Guida, al verificarsi delle condizioni ivi indicate.

5.2 Attivazione e Funzionamento del CCT

Il CCT ha una funzione preventiva di risoluzione di tutte le controversie e le dispute che possano rallentare o compromettere l'iter realizzativo dell'appalto o comunque influire sulla regolare esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve.

La domanda di attivazione del CCT, con l'esplicitazione del quesito, viene trasmessa dal RUP o dal Legale Rappresentante dell'appaltatore, o da entrambi i predetti soggetti congiuntamente, a mezzo PEC a tutti i componenti del CCT e, per conoscenza, alla controparte contrattuale, unitamente a tutti i documenti necessari e ritenuti utili alla definizione della controversia. In particolare, ciascuna parte può fornire al CCT ogni documento ritenuto opportuno per assicurare una piena conoscenza delle vicende del contratto, senza che una di esse possa opporsi all'ostensione di uno o più documenti forniti dall'altra parte.

In nessun caso il CCT può intervenire autonomamente o emettere pareri in assenza dei quesiti di parte; l'inosservanza di tale divieto comporta la nullità delle determinazioni eventualmente assunte.

Resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina vigente. Se l'appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze, iscriva riserve senza formulare anche il relativo quesito al CCT, il

⁵ La volontà **manifestata anche da una soltanto delle parti** è sufficiente ad escludere la natura di lodo contrattuale delle determinazioni del CCT

quesito deve essere formulato dal RUP se la riserva è tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori.

Al CCT è consentito audire le parti informalmente o convocarle formalmente per chiarire, in contraddittorio, gli aspetti maggiormente controversi ed ogni altra questione che ritenga di sottoporre alle parti medesime. Quanto alla conduzione delle audizioni, il CCT non è tenuto ad osservare specifiche formalità, se non quelle necessarie per garantire l'effettività del contraddittorio.

Il CCT non può disporre consulenza tecnica d'ufficio. Tuttavia, esso può in ogni caso richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di emettere il proprio parere o assumere la propria determinazione, ancorché non prodotta dalle parti.

Le determinazioni e i pareri del CCT sono adottate, con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di **quindici giorni** decorrenti: (i) ove trattasi di un unico quesito formulato congiuntamente dalle parti, dalla data della comunicazione del quesito; (ii) ove trattasi di più quesiti sulla medesima questione formulati distintamente da ciascuna parte, dal momento in cui si è perfezionata la formulazione dell'ultimo quesito.

Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta che, se del caso, può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti.

In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro **venti giorni** dalla comunicazione dei quesiti.

I termini predetti decorrono solo laddove sia stata fornita al CCT tutta la documentazione inerente al contratto e alle eventuali modifiche e varianti successivamente intervenute, nonché quella necessaria per poter adottare le proprie determinazioni, incluse specifiche e dettagliate relazioni delle Parti sulle posizioni dalle stesse sostenute in merito ai quesiti posti.

Qualora tutta la documentazione inerente al contratto, incluse le eventuali modifiche e varianti intervenute durante il periodo di efficacia del contratto stesso, non sia stata messa a disposizione del CCT, il Dirigente dell'Area aziendale a cui l'appalto afferisce esercita, su richiesta del CCT, il potere sostitutivo ad esso conferito dalla legge e dai regolamenti dell'organo di governo della stazione appaltante.

Il Presidente del CCT informa le parti, il RUP e la commissione di collaudo in corso d'opera in merito ai pareri e alle determinazioni rilasciati, nonché a ogni altra attività di interesse espletata dal CCT.⁶

Per le opere comprese o finanziate in tutto o in parte nell'ambito del PNRR e del PNC, il CCT è tenuto a fissare riunioni periodiche per rimanere informato sull'andamento dei lavori e a formulare osservazioni che la S.A. è tenuta a trasmettere immediatamente al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai fini del monitoraggio sul rispetto del cronoprogramma del PNRR.

Il CCT, per lavori di particolare complessità, in qualsiasi momento, può decidere di avvalersi, previa adeguata motivazione, della segreteria tecnico-amministrativa della S.A. per le attività istruttorie e di supporto amministrativo.

⁶ Il direttore dei lavori riporta sul giornale dei lavori i dati relativi alla costituzione del CCT nonché in forma succinta l'estratto dei pareri e delle determinazioni di volta in volta adottati dallo stesso.

6. PARERI E DETERMINAZIONI

Il CCT esprime **pareri** che non avranno **mai** natura **di lodo contrattuale** ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.

L'inosservanza dei pareri, anche facoltativi, del CCT è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali.

Se una o entrambe le Parti sono insoddisfatte del parere del CCT o comunque quando lo ritengano necessario, possono chiedere una determinazione nel merito.

a. - Pareri obbligatori (art. 216 del Codice)

L'acquisizione del parere del CCT è **obbligatoria** nei casi di sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione dell'appalto.

Se, per qualsiasi motivo, l'appalto non può procedere con il soggetto designato, prima di risolvere il contratto, la S.A. acquisisce il parere del CCT, anche in ordine alla possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto.

Nel parere, il CCT valuta anche la possibilità di decidere:

- a) se procedere all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
- b) se interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
- c) se indire una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
- d) se proporre alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, **entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione** dei lavori oppure della causa che potrebbe determinarla, il CCT accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle al 2° e 3° capoverso che precedono, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. In tal caso la pronuncia assume l'efficacia di lodo contrattuale solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa nel Verbale di Inseidamento.

b. Determinazioni (art. 217 del Codice)

Quando l'acquisizione del parere non è obbligatoria, è escluso che le determinazioni del CCT assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. La possibilità che la pronuncia del CCT assuma natura di lodo contrattuale è ex lege ed automaticamente esclusa nei casi in cui è richiesto il parere sulla sospensione coattiva e sulle modalità di prosecuzione dei lavori.

7. Competenze del CCT nella soluzione delle controversie

La funzione del CCT è la preventiva soluzione di tutte le criticità che possano rallentare l'iter realizzativo dei lavori.

Rientrano nelle competenze del CCT tutte le vicende che possono influire sulla regolare esecuzione dell'appalto.

Le riserve iscritte nella contabilità dei lavori, ivi comprese quelle eventualmente già rigettate dalla Direzione Lavori, rientrano nelle competenze del CCT e possono essere oggetto di uno specifico quesito, qualora la mancata tempestiva soluzione delle stesse sia da ostacolo alla regolare prosecuzione dei lavori.

All'atto della formulazione e presentazione di un quesito, entro i tre giorni successivi, il CCT si riunisce per un preliminare esame di ammissibilità del quesito stesso e per accertare la propria competenza – secondo i criteri sopra esposti – sulla soluzione della controversia proposta dalle Parti. Se la maggioranza dei componenti del CCT ritiene non sussista la propria competenza sul quesito proposto, ne dà comunicazione formale alle Parti contrattuali con rigetto motivato.

8. Contenuto dei pareri e delle determinazioni

I pareri e le determinazioni sono presi a maggioranza, laddove non sia possibile raggiungere l'unanimità.

Con i pareri e le determinazioni, redatti per iscritto e sottoscritti dai componenti del CCT, il CCT medesimo deve pronunciarsi sui quesiti e le problematiche espresse dalle parti nel corso dell'eventuale contraddittorio, dando adeguata ed esauriente motivazione della scelta operata per la celere esecuzione dell'appalto a regola d'arte.

I pareri e le determinazioni devono contenere:

- l'indicazione del nome dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico;
- l'indicazione delle parti e delle figure collegate all'esecuzione del contratto consultate se necessario/opportuno (DL, RUP, CSE etc.);
- l'indicazione dei quesiti e/o delle problematiche espresse dalle parti;
- la data di presentazione scritta del quesito / problematica;
- l'esposizione anche sommaria dei motivi della decisione;
- Il dispositivo chiaramente espresso così da essere immediatamente eseguibile;
- l'indicazione della sede della determinazione o del luogo o del modo in cui è stato deliberato;
- la sottoscrizione di tutti i componenti del Collegio Consultivo Tecnico, con l'indicazione del voto e del giorno, mese ed anno in cui è apposta;
- la liquidazione delle spese e gli onorari del procedimento e la ripartizione di esse tra le parti con riferimento al provvedimento di liquidazione disposto dal CCT.

Il CCT, in persona del Presidente, provvede alla trasmissione della determinazione o del parere alle Parti a mezzo PEC. È onere del Direttore dei Lavori riportare, sul Giornale dei Lavori, il dispositivo della determinazione così come esposto dal CCT o, in caso di parere, un estratto succinto del parere rilasciato.

9. Costi

I compensi di tutti i membri del CCT sono dovuti senza vincolo di solidarietà.

Il compenso del componente di parte del CCT è a carico della parte di riferimento, mentre il compenso del Presidente del CCT è a carico di ambo le parti, nella misura del 50%.

Il compenso dovuto ai componenti del CCT si compone di:

- o una parte fissa, proporzionata al valore dell'appalto (di seguito, la **Parte Fissa**), e di;
- o una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto (di seguito, la **Parte Variabile**).

Se, durante tutta l'esecuzione del contratto d'appalto, il CCT non venga attivato dalle parti e/o non adottati alcun parere o determinazione, ai componenti del CCT non sarà dovuto alcun compenso.

Pertanto:

- la Parte Fissa del compenso sarà liquidata solo all'atto dello scioglimento del CCT, ove esso – nel corso dell'esecuzione dell'appalto – sia stato attivato ed abbia assunto almeno una determinazione o parere;
- la Parte Variabile del compenso sarà liquidata all'atto della consegna di ciascun parere o determina.

Il compenso dovuto al componente designato da ETRA ed al Presidente del CCT saranno calcolati secondo le tariffe indicate nell'art. 10 che segue, determinate in modo proporzionale al valore dell'appalto.

10. Compensi

In conformità a quanto previsto nelle Linee Guida, il compenso del CCT è proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni/pareri assunti. Segnatamente:

La Parte Fissa è onnicomprensivo di ogni voce, iva esclusa, ed è determinata, per fasce, secondo il valore dell'appalto come di seguito indicato:

VALORE DEL CONTRATTO	PARTE FISSA ONNICOMPENSIVA
da € 5.382.000/1.000.000 a € 10.000.000	€ 3.000,00
da € 10.000.000 a € 15.000.000	€ 3.500,00
oltre € 15.000.000	€ 4.000,00

La Parte Variabile, oltre cassa previdenziale ed Iva, è determinata, per quantità ed è pari ad € 1.000,00 per ciascun parere e/o delibera assunti dal CCT, eccedente il primo parere o delibera già emessi. A maggior chiarimento, ove nel corso dell'appalto, il CCT:

- Adottasse un solo atto, ad esso spetterà solo la Parte Fissa del compenso;
- Adottasse più atti, ad esso spetterà la Parte Fissa per il primo parere o determina assunti, più la Parte Variabile per ciascuno dei pareri e/o determine assunti oltre al primo.

In ogni caso, complessivamente, il compenso massimo per ogni singolo componente del CCT non può superare il triplo della Parte Fissa.

Il compenso dovuto al Presidente del CCT sarà uguale a quello dovuto al componente di parte scelto da ETRA, incrementato del 10%.

Per l'emissione di Pareri/Determinazioni espressi oltre il termine di 15 giorni dalla formulazione del quesito, o oltre il differente termine indicato nel quesito medesimi, si applicano le seguenti riduzioni:

- 10% Pareri/Determinazioni espressi oltre il 15°gg dalla data di presentazione della domanda se documentalmente istruita in modo completo ed esauriente o dal diverso termine motivatamente indicato dal CCT;
- 30% Pareri/Determinazioni espressi oltre il 30°gg dalla data di presentazione della domanda se documentalmente istruita in modo completo ed esauriente o dal diverso termine motivatamente indicato dal CCT.

L'entità della decurtazione è ridotta della metà nel caso in cui al CCT vengano posti contestualmente più quesiti sulla medesima questione.

Il compenso dovuto al componente del CCT scelto da ETRA e la parte di compenso dovuta da ETRA al Presidente del CCT saranno pagati entro 60 giorni dall'invio della relativa fattura ad opera dei citati professionisti, previamente controllata e vistata/autorizzata dal RUP.





11. Allegati

Sono allegati al presente Regolamento:

1. Linee Guida;
2. Draft della "Autocertificazione del Consulente ETRA";
3. Draft del "Contratto d'Incarico all'Esperto di ETRA";
4. Draft del "Comunicazione all'Appaltatore";
5. Draft della "Richiesta di nomina del Presidente CCT";
6. Draft della "Autocertificazione del Presidente CCT";
7. Draft del "Contratto d'Incarico al Presidente CCT";
8. Draft della "Richiesta di nomina in sostituzione del componente di parte";
9. Draft della "Richiesta di nomina in sostituzione del Presidente".

12. Rinvii

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si rimanda a quanto previsto nel Codice e nelle Linee Guida, nonché nella ulteriore normativa *pro tempore* vigente.

0	25/01/2024	Nuova stesura – approvato dal CdG del 25/01/2024	Francesca Prisco 	Domenico Lenzi 
			IEG 	Flavio Frasson  PRE
Rev.	Data	Descrizione modifiche	Redazione	Approvazione